

La promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio



*Atti del seminario di presentazione della proposta di legge (C.5184),
d'iniziativa dell'on. Lino Duilio
Camera dei Deputati, Sala E. Berlinguer
Roma, 26 Giugno 2012*



XVI LEGISLATURA

La promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio

*Atti del seminario di presentazione della proposta di legge (C.5184),
d'iniziativa dell'on. Lino Duilio
Camera dei Deputati, Sala E. Berlinguer
Roma, 26 Giugno 2012*

XVI LEGISLATURA

INDICE

I. PREMESSA dell'on. *Lino Duilio (primo firmatario)*

II. RELAZIONI

- 1) *Alessandro Franceschini, Presidente Agices*
- 2) *Andrea Nicoletto Rossi, Presidente Fairtrade Italia*
- 3) *Giovanni Paganuzzi, Consulente legale Agices*
- 4) *Guido Vittorio Leoni, Presidente Ctm-Altromercato*
- 5) *Giuseppe Di Francesco, Presidenza nazionale Arci*
- 6) *Primo Di Blasio, Focsiv*

III. PROPOSTA DI LEGGE*

* Si segnala che, per mero errore materiale di trascrizione, nella relazione di presentazione alla proposta di legge non è stata inserita tra la normativa a favore del commercio equo e solidale la Legge 17 giugno 2010, n. 13 della Provincia Autonoma di Trento.

I. PREMESSA

Lo scorso 26 giugno alla Camera dei Deputati, Sala Berlinguer, è stata presentata la proposta di legge (C.5184) per promuovere e sostenere il commercio equo e solidale in Italia.

L'esigenza di assicurare una veste normativa al fenomeno del commercio equo e solidale deriva da considerazioni diverse: il dato oggettivo dell'espansione quantitativa di questo mercato; le grandi opportunità che attraverso il commercio si schiudono ai Paesi in via di sviluppo; gli inviti a più riprese lanciati dal Parlamento europeo, attraverso alcune risoluzioni, per l'implementazione di misure che incentivino il commercio equo e solidale.

La proposta di legge nasce da un lungo confronto con i principali operatori del settore, iniziato dal sottoscritto nel 2009 e portato avanti grazie anche all'impegno dei miei collaboratori Benedetto Cimino e Simona Morettini.

Nel tentativo di raggiungere un equilibrio tra le diverse posizioni emerse, si è arrivati ad un testo massimamente condiviso finalizzato a:

- tutelare la fiducia del consumatore, il quale giustamente vuole che le modalità di produzione e di organizzazione siano trasparenti e rispondenti al contenuto etico di tale modello commerciale;

- estendere le garanzie ed i controlli a tutti i passaggi della filiera del commercio equo, nel rispetto di taluni principi e condizioni, quali ad esempio: la retribuzione dignitosa dei lavoratori; il divieto di sfruttamento del lavoro minorile;

- supportare ed incentivare il commercio equo da parte dello Stato;

- istituire un contesto regolatorio nel quale siano riservate alle autorità pubbliche i compiti di indirizzo, garanzia e vigilanza delle attività di commercio equo e solidale;

- garantire un sistema di certificazione dei prodotti, dei processi, delle filiere, delle organizzazioni di commercio equo che sia, da un lato, efficace, indipendente e trasparente, dall'altro il meno gravoso possibile dal punto di vista procedurale.

A tal fine, la proposta di legge:

- riconosce e disciplina sia gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo-solidale (art. 4) sia gli organismi indipendenti di certificazione dei prodotti (art. 5);

- prevede l'istituzione di una Commissione per l'accREDITamento (art. 6) degli organismi certificatori dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale;

- individua specifiche azioni di sostegno da parte dello Stato ai prodotti equo e solidali nonché ai soggetti che operano nel settore (artt. 9 e 10). In tal senso si prospetta: la promozione, anche in ambito scolastico, di iniziative di sensibilizzazione al commercio equo; la concessione di contributi per l'apertura o la ristrutturazione della sede o l'acquisto di attrezzature; l'utilizzo di prodotti equo e solidali presso le stesse strutture statali; la possibilità per le p.a. di prevedere nell'ambito delle gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo, e sempre nel rispetto della normativa comunitaria, meccanismi che promuovano l'utilizzo di tali prodotti;

- prevede l'istituzione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale (art. 11);

- istituisce un Fondo per la promozione del commercio equo e solidale (art. 14).

La proposta, sottoscritta da 65 deputati afferenti a tutti gli schieramenti politici, è stata depositata il 9 maggio 2012 ed assegnata alla X Commissione Attività Produttive.

In occasione del seminario di presentazione sono intervenuti i rappresentanti dei principali operatori del settore. In particolare, di seguito, sono riportate le relazioni di: Alessandro Franceschini (Presidente AGICES), Andrea Nicoletto Rossi (Presidente Fairtrade Italia), Giovanni Paganuzzi (Consulente legale AGICES), Guido Vittorio Leoni (Presidente Ctm-Altromercato), Primo Di Blasio (Focsiv) e Giuseppe di Francesco (Presidenza nazionale Arci).

All'evento hanno altresì preso parte numerosi parlamentari, tra cui, gli onorevoli Baretta, Benamati, Bobba, Cavallaro, Codurelli, Delfino, Fogliardi, Froner, Melis, Miotto, Lulli, Palmieri, Mario Pepe (PD), Realacci, Rubinato, Quartiani, Vannucci.

I lavori sono stati aperti e coordinati dal sottoscritto, primo firmatario della proposta di legge.

On. Lino Duilio
(www.linoduilio.it)

II. Relazioni

1. *Intervento di Alessandro Franceschini, Presidente AGICES*

A nome di tutte le organizzazioni italiane del commercio equo e solidale che AGICES (l'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale) rappresenta, vorrei da subito ringraziare l'onorevole Lino Duilio e tutti i deputati che hanno sottoscritto il progetto di legge che si propone l'obiettivo di offrire un quadro normativo preciso al nostro movimento sul piano nazionale.

Per noi quello odierno è un momento molto importante: a più di 30 anni dall'apertura in Italia di una bottega del commercio equo e solidale, il nostro sistema oggi sempre di più ha l'esigenza di un dialogo con le istituzioni per far conoscere la "ricetta" che ha garantito il successo del nostro agire. In un momento difficile per l'economia internazionale e nazionale, in cui sono evidenti i limiti sia etici che funzionali dell'assetto commerciale e finanziario che regola le transazioni economiche ad ogni livello, il commercio equo ha qualcosa di importante da dire: negli anni, non solo abbiamo criticato le storture di questo sistema, ma abbiamo anche indicato concretamente alcune vie di uscita, fondate sul rispetto, sul dialogo, sulla valenza etica del rispetto dei lavoratori di tutta la filiera produttiva e commerciale, dal sud al Nord del mondo. In questi anni abbiamo creato un sistema parallelo di commercializzazione che rispetta le regole del commercio internazionale ma, allo stesso tempo, le riscrive dall'interno, dimostrando che è possibile fare commercio muovendo milioni di euro di merci e creando reti distributive al dettaglio senza sfruttare i lavoratori e l'ambiente. E' il momento di portare il nostro esempio sui piani più alti della politica, perché possiamo con orgoglio far conoscere una buona prassi economica che funziona e può costituire in un certo modo un esempio quando si ragiona di modelli di sviluppo e di cooperazione. In questo senso, registriamo un crescente interesse per le nostre attività, culminato ad esempio nell'incontro lo scorso gennaio con il segretario generale della Presidenza della Repubblica italiana dott. Donato Marra e con l'attenzione al nostro movimento riservata dall'attuale Ministro della cooperazione Andrea Riccardi.

Il ringraziamento va esteso ai deputati che già in passato avevano lavorato per questo fine e a tutto lo staff dell'onorevole Duilio che con pazienza ha seguito la lunga genesi del testo, frutto di un complesso lavoro mirato a dare definizioni precise alla nostra attività e ad individuare percorsi di tutela e

sostegno per noi fondamentali. Un saluto particolare anche ad altre componenti del nostro movimento, a partire dall'associazione delle Botteghe del Mondo che ha partecipato all'inizio del percorso e da *Fairtrade* Italia che ha partecipato con noi a tutte le fasi della stesura del testo recentemente depositato e che oggi presentiamo. Vi porto infine anche i saluti di Rudi Dalvai, presidente di WFTO, l'organizzazione mondiale del commercio equo e solidale, che segue con interesse il percorso normativo, unico esempio simile a livello internazionale.

Le dimensioni del nostro movimento danno la misura del grande lavoro svolto da migliaia di persone che sul territorio nazionale ogni giorno offrono il proprio impegno per costruire un'economia di giustizia. Gli ultimi dati relativi alle organizzazioni socie AGICES illustrano questo radicamento sul territorio: 90 organizzazioni socie tra associazioni, consorzi e cooperative con basi sociali che riuniscono complessivamente almeno 28.0000 persone tra fisiche e giuridiche; 250 punti vendita sul territorio nazionale; 4.800 volontari, oltre 1.000 lavoratori con una crescita del lavoro dipendente, una crescita complessiva dei ricavi del 3% nell'ultimo anno; 13 milioni di euro in valore di importazioni da 180 progetti nel Sud del mondo; 11.200 ore complessive di laboratori nelle scuole e di attività di educazione al consumo responsabile, per un investimento complessivo di un milione di euro. Questi dati ci danno la misura di un movimento in continua evoluzione, capace da un lato di mobilitare i cittadini in Italia, dall'altro di creare condizioni di maggior benessere per i partner del Sud del mondo con cui collaboriamo. Un movimento che offre anche delle garanzie precise ai consumatori: le organizzazioni socie AGICES sono iscritte infatti ad un registro, nell'ambito di un sistema di monitoraggio certificato da un ente terzo indipendente.

A sottolineare la pluralità di soggetti all'interno del nostro movimento, la delegazione AGICES presente oggi in sala è composta anche da alcuni soci che operano a livello locale e nazionale: Vittorio Leproux (presidente della Cooperativa Pangea Niente Troppo, Roma e membro del Consiglio Direttivo AGICES), Gaga Pignatelli (segreteria AGICES di Roma), Guido Vittorio Leoni (presidente del Consorzio Altromercato, Bolzano), Maria Teresa Pecchini (presidente della Cooperativa Ravalina, Reggio Emilia), Luca Gioelli (presidente della Cooperativa Liberomondo, Bra - Cuneo) e Giovanni Paganuzzi (vicepresidente della Cooperativa Chico Mendes, Milano e consulente legale AGICES).

Il lavoro svolto dall'onorevole Duilio insieme ai vari soggetti del movimento è particolarmente importante per noi anche in chiave di sviluppo strategico.

La necessità di una normativa nazionale che disciplini il settore è infatti importante per vari fattori, che cercherò di elencare in estrema sintesi:

- il progetto depositato soddisfa le esigenze che all'inizio del percorso avevamo manifestato come importanti per il nostro movimento. Da un lato, la necessità di dare definizioni precise all'attività di commercio equo e solidale, enunciando con precisione cosa siano le organizzazioni, cosa i marchi di garanzia, cosa ancora le filiere e i processi commerciali ed organizzativi. Di conseguenza, la tutela del movimento e dei consumatori da possibili abusi e, al contempo, la promozione delle nostre attività educative e commerciali. Lascio all'avvocato Giovanni Paganuzzi la spiegazione nel dettaglio di questi aspetti;

- il percorso intrapreso ha avuto il merito di stimolare il dialogo tra il mondo delle organizzazioni rappresentato da AGICES e quello della certificazione di prodotto rappresentata oggi da *Fairtrade* Italia: un indubbio risultato positivo della stesura di questa disciplina è quello di aver trovato insieme definizioni condivise e un quadro di confronto preciso;

- sono già 10 le Regioni italiane e la Provincia Autonoma di Trento che hanno varato una disciplina specifica sul commercio equo o sull'economia solidale. E' fondamentale che una normativa nazionale possa dare un quadro generale e coerente a queste normative regionali, dando una risposta anche a quei territori per i quali è assente una disciplina degli enti locali.

In conclusione e ribadendo il ringraziamento all'onorevole Duilio e a tutti i numerosi deputati presenti in aula oggi, auspico che l'iter del progetto di legge a partire dalla X Commissione Attività Produttive ci porti rapidamente ad una sua approvazione per poter dare al commercio equo un importante ed efficace strumento normativo per poter crescere nei prossimi anni. Crescere in termini di attività educative, radicamento sul territorio, capacità di dialogare con il mondo dell'economia solidale e della cooperazione, creare condizioni di vita sempre più dignitose al Nord come al Sud del mondo.

La crisi economica ci insegna che è il momento di trovare nuove rotte per riscrivere in gran parte le regole dell'economia. Seguendo i dettami di questo progetto di legge noi potremo ancora di più mettere a disposizione l'esperienza di 30 anni di navigazione in un commercio più equo e più solidale.

2. *Intervento di Andrea Nicoletto Rossi, Presidente FAIRTRADE ITALIA*

Voglio iniziare questo breve intervento in occasione della presentazione pubblica della proposta di legge di riconoscimento, promozione e sostegno del commercio equo in Italia, con un ringraziamento all'onorevole Lino Duilio, primo firmatario di una proposta innovativa, che va a colmare un vuoto legislativo, sottoscritta da un nutrito gruppo di parlamentari, onorevoli di tutti gli schieramenti politici.

Il ringraziamento all'on. Duilio da un lato è per la costanza e l'impegno nell'aver voluto elaborare e condividere una proposta di legge attraverso un percorso di lavoro che ha richiesto tempo ed energie, come spesso succede quando si sceglie la strada del confronto. Ma anche per aver scelto come metodo di lavoro il dialogo con i soggetti della società civile che da anni praticano, sostengono e diffondono il commercio equo in Italia. In modo che la legge fotografi e normi quanto avviene realmente nel nostro Paese, secondo due approcci complementari al commercio equo, ma che contemporaneamente provi a dispiegare nuove potenzialità per il futuro.

I nostri ringraziamenti vanno inoltre a tutti i deputati che hanno sottoscritto la proposta di legge. Durante questo convegno stamani abbiamo avuto modo di ascoltare molti di loro, apprezzando il fatto che la sottoscrizione della proposta di legge derivi da una ferma convinzione e dalla conoscenza del fenomeno nelle sue articolazioni e prospettive.

Infine è bene ricordare quanto sia stata preziosa la possibilità di offrire i nostri spunti e commenti ai collaboratori dell'ufficio dell'on. Duilio, la dott.ssa Simona Morettini e il dott. Benedetto Cimino, cui va il nostro saluto e plauso.

Il fenomeno del commercio equo è in costante crescita, non solo e non tanto come riflessione culturale, ma nel numero dei prodotti equi e solidali che sempre più italiani decidono di acquistare, in maniera continuativa e non più legata a situazioni episodiche o a ricorrenze. I dati che come *Fairtrade* Italia abbiamo a disposizione dimostrano che questo *trend* positivo permane anche in un periodo di crisi e di calo dei consumi; riguardano "sorprendentemente" anche questi primi mesi del 2012, mentre sono noti quelli del 2011, che per quanto

riguarda i prodotti equi certificati *Fairtrade* segna una crescita del 16,5% del venduto rispetto all'anno precedente.

Quindi è bene che si faccia chiarezza normativa sul fenomeno e si dia certezza ai consumatori che si avvicinano all'equo. Coloro che, sempre più numerosi, sono convinti che solo un commercio che non scarica i costi della concorrenza sull'anello più debole – i produttori del Sud del mondo - sia economia vera e giusta. Spinti contemporaneamente all'acquisto di prodotti che hanno vinto la sfida della qualità intrinseca; cioè prodotti che sono buoni oltrechè essere equi.

Vale la pena ricordare che il fenomeno della bontà organolettica dei prodotti è intrinsecamente legato al commercio equo, al prezzo giusto, al premium e al microcredito: meccanismi economici previsti negli standard che, tra le altre cose, permettono ai produttori del Sud del mondo di investire e migliorare la loro capacità ed efficacia produttiva.

Quello delle regole, della trasparenza e della certezza, in una parola del marchio, sono temi particolarmente sentiti da chi, come *Fairtrade*, da anni ha scelto strategicamente la certificazione come strumento di tutela dei tre principali soggetti coinvolti nella filiera dell'equo: i produttori, per primi impegnati al rispetto degli standard etici, ambientali ed economici; i licenziatari, cioè le aziende profit e non-profit che importano, trasformano e commercializzano prodotti garantiti dal marchio, sicure del percorso di certificazione: trasparente, strutturato, affidabile; i consumatori, che con la loro scelta di spesa quotidiana, votano con il portafoglio e quindi devono avere certezza su quanto viene scritto in confezione: origine e rispetto degli standard del prodotto equo.

Dopo aver affrontato nei primi articoli la definizione di commercio equo - riprendendo quanto previsto dagli organismi internazionali del settore - la legge opportunamente si pone l'obiettivo della regolazione. Ma lo fa in maniera leggera, cioè assumendo in pieno lo spirito del principio di sussidiarietà, molto caro a noi, organizzazioni del III settore: lo Stato riconosce la valenza del commercio equo ed investe i protagonisti stessi nelle azioni di controllo e li responsabilizza affidandogli un ruolo.

La composizione stessa della commissione per l'accreditamento, prevista nell'articolo 6 della proposta di legge, traduce nei fatti il principio di sussidiarietà di cui si diceva poc'anzi.

Una Commissione cui spettano, per altro, due compiti che *Fairtrade* reputa centrali nel percorso di ulteriore crescita del commercio equo: da un lato tenere un albo degli organismi di certificazione e degli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale; dall'altro avere due registri: il primo dove troveranno posto le organizzazioni di commercio equo e solidale e un secondo registro nazionale dei licenziatari dei marchi.

Tutti noi condividiamo la convinzione che il commercio equo sia uno strumento per il cambiamento, nella nostra società come nel mondo. Un cambiamento che ri-pone l'uomo al centro degli scambi commerciali ed economici, insieme alla giustizia e al rispetto della dignità. Cambiamenti di questa portata passano attraverso la contaminazione, il coinvolgimento e l'impegno di aziende profit, che decidono di investire e scommettere sulla responsabilità sociale d'impresa, che anche per questo scelgono l'equo.

Fairtrade è convinta che l'equo cresce perché cresce anche fuori dai circuiti del no profit, in una economia che vuole essere sostenibile (dal punto di vista ambientale, etico e sociale), non rinuncia al profitto ma si interroga su cosa produrre e come produrre. In questo scenario abbiamo grandi potenzialità: le materie prime eque e di qualità dei paesi del Sud del mondo unite al *made in Italy*: la tradizione, le ricette e le aziende dell'alimentare, della trasformazione, del dolciario italiane.

Gli esempi in questo campo non mancano, dove la scelta commerciale dell'equo ha premiato quelle aziende o imprenditori che hanno deciso convintamente ed in modo strategico, e ad esempio si sono impegnate a sviluppare intere filiere di prodotti certificati equo e solidali, a partire dal rapporto diretto con i produttori del Sud del mondo.

In questo solco di innovazione e sostenibilità a 360°, in 12 anni i licenziatari del marchio *Fairtrade* in Italia sono cresciuti, arrivando oggi ad essere 135 aziende, alcune delle quali sono anche socie del consorzio. La scommessa dell'equo dunque si può vincere anche sul fronte delle relazioni con

l'imprenditorialità più attenta. Se la legge sul commercio equo potrà far crescere questa componente dell'articolato movimento del commercio equo e solidale italiano, sarà una buona legge. Il fatto che sia stata assegnata alla Commissione sviluppo economico e attività produttive è un buon segnale, che coglie in pieno le potenzialità del commercio equo.

La proposta di legge comprende infine la tutela dei marchi e delle norme sull'etichettatura; un altro passaggio cruciale che fino ad oggi è stato affrontato dal commercio equo certificato con serietà e accuratezza, come appendice necessaria e derimente della certificazione. Bene quindi che diventi argomento di regolamentazione.

Così come è interessante che nella proposta di legge si sia affrontato, nel rispetto dei principi della libertà della circolazione delle merci, il tema dell'introduzione dei prodotti del commercio equo all'interno degli appalti e forniture pubbliche. Noi sappiamo quanto il *Green Public Procurement* sia stata una politica che, sostenuta dalle UE, abbia contribuito a far crescere la *green economy* e la cultura della sostenibilità ambientale, scegliendo di promuovere marchi e certificazioni ambientali per evitare il *green washing*. E' bene quindi che anche nel campo del *Social Public Procurement* l'apparato pubblico ed amministrativo italiano dispieghi fino in fondo le sue potenzialità a favore del commercio equo.

3. *Intervento dell'Avv. Giovanni Paganuzzi, Consulente legale AGICES*

A me spettano poche brevi parole per riprendere e sottolineare i contenuti più significativi della proposta di legge.

Per dare un'idea approfondita dei contenuti che oggi sono stati recepiti in questo testo forse bisognerebbe raccontare la storia del commercio equo e solidale. Oggi non possiamo arrivare a tanto. Possiamo però dire che quello che c'è scritto in questo testo nasce da una storia ultratrentennale di persone che, colpite dagli squilibri creati dal sistema economico, hanno ragionato in maniera molto seria e pragmatica sulle domande fondamentali a cui l'economia dovrebbe rispondere: come produrre, cosa produrre, per chi produrre?

Queste sono le domande alla base di ogni ordinamento economico. Sono le domande che studiamo a scuola. Ma sono anche le domande che la politica ha dimenticato.

Oggi, lo sappiamo, domina la certezza che il benessere collettivo e di ogni individuo dipenda dalla esclusiva massimizzazione del profitto individuale. E tuttavia tale certezza spesso è assunta in maniera acritica al punto che ci dimentichiamo che lo stesso principio è altresì causa di profondi guasti (compressione eccessiva dei prezzi, emarginazione dal sistema dei produttori deboli, salari bassi, disgregazione sociale ecc.).

Il movimento del commercio equo e solidale non è nato da prese di posizioni ideologiche contro l'attuale deriva neoliberista dell'economia. E' nato da esperienze pratiche volte a trovare rimedi per specifiche situazioni di marginalità create da un sistema economico che non ha l'uomo al centro dei suoi obiettivi.

Il movimento del commercio equo e solidale semplicemente si è chiesto: è possibile creare nella società dinamiche virtuose di aggregazione sociale attraverso il commercio? E' possibile coinvolgere i singoli cittadini in scelte economiche che abbiano il fine di produrre un beneficio per tutti quelli che sono coinvolti nello scambio commerciale? E' possibile fare commercio non per un lucro individuale, ma per un interesse collettivo?

Noi abbiamo sperimentato soluzioni che ci consentono di dire che queste cose sono possibili.

Oggi, firmando questa proposta di legge, anche voi membri di questo Parlamento insieme a noi dite che «sì, queste cose sono possibili» e che quelle “soluzioni” possono anche diventare un modello proponibile di una economia che ha al centro l’uomo.

Perché il commercio equo e solidale ha proprio questa finalità: coinvolgere il consumatore finale di un prodotto nelle sorti di tutti i soggetti coinvolti nella catena produttiva; orientare le scelte del consumatore in base alle necessità del piccolo produttore marginale; indurre il produttore a orientare la sua produzione non solo al bisogno del consumatore, ma anche all’interesse collettivo soprattutto in relazione alla compatibilità ambientale del suo modo di produrre e alla ricaduta dei proventi sulla comunità locale.

Questo testo riconosce il commercio equo e solidale, le sue organizzazioni e l’originale sistema di controllo che i suoi enti rappresentativi hanno elaborato nel tempo per presidiare il sistema.

Dunque, cos’è il commercio equo e solidale?

Il commercio equo e solidale è una *partnership* commerciale fondata su accordi di lungo periodo con produttori piccoli e marginali, che ha lo scopo di accompagnarli nell’accesso al mercato. Per perseguire queste finalità il movimento del commercio equo e solidale ha affinato due ordini di strumenti, uno oggettivo e uno soggettivo che oggi questa proposta di legge ha accolto.

Il primo è un sistema mirato a orientare la produzione e la condotta degli operatori tradizionali del mercato: si tratta di un sistema di certificazione dei prodotti, elaborato sulla falsariga della certificazione dei prodotti biologici, ma con due differenze rilevanti:

- anzitutto non certifica principalmente la qualità di un prodotto, ma il contenuto degli accordi contrattuali all’origine della fornitura di tali prodotti (che devono essere orientati allo sviluppo del produttore);
- in secondo luogo il sistema monitora anche le ricadute concrete sui produttori degli impegni contrattuali.

Il secondo strumento ha invece natura soggettiva e riguarda le organizzazioni di commercio equo e solidale che si caratterizzano per le seguenti specificità: lo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività di intermediazione commerciale all'interno della filiera del commercio equo e solidale; lo svolgimento di attività educativa e informativa; l'aver una struttura democratica; l'essere privi di scopo di lucro.

In altre parole le filiere fondate sulle *partnership* sono presidiate da soggetti che hanno come scopo prioritario proprio quello di creare *partnership* tra i produttori e i consumatori. In questo modo le organizzazioni si pongono come strumento di comunicazione privilegiata tra consumatore e produttore facilitando la reciproca assunzione di responsabilità.

Si tratta di un modello che ha prodotto in vent'anni risultati impressionanti (integrazione nel mercato di moltissimi produttori un tempo esclusi; filiere di notevole qualità; fatturati e posti di lavoro; aggregazione sociale e volontariato) soprattutto se si considera che è nato ed è rimasto a lungo senza risorse significative ed è stato sostenuto (e tuttora è sostenuto) da un esercito di volontari. E si noti: si tratta di un modello che inoltre sta dando notevoli frutti anche in altri ambiti proprio qui in Italia, dove le organizzazioni di Commercio equo e solidale sono diventate lo strumento per ottenere uno sbocco al mercato di molte realtà marginalizzate e fortemente penalizzate dal sistema della distribuzione ordinaria (dai prodotti delle terre liberate dalla mafia; ai prodotti carcerari; ai prodotti a km zero).

Il perno della disciplina infine è il sistema dei controlli che è fondato sull'idea di una struttura a doppio livello, in cui alla PA spetta solo il compito di controllare i controllori e di indicare i criteri del controllo esercitato da terzi in modo diffuso sul territorio. In concreto: la legge istituisce un albo nazionale in cui vengono iscritti gli organismi di certificazione e gli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale, cioè i soggetti poi deputati al controllo delle imprese e delle organizzazioni di commercio equo e solidale e stabilisce contenuti e modalità del controllo da esercitare sulle organizzazioni. Materialmente l'ente di certificazione prodotti controllerà poi il rispetto degli standards da parte delle imprese ordinarie o di coloro che comunque non potranno qualificarsi come organizzazioni di commercio equo e solidale; mentre gli enti rappresentativi delle organizzazioni controlleranno le organizzazioni di commercio equo e solidale.

A questo riguardo, mi preme sottolineare che il sistema di controllo delle organizzazioni di commercio equo e solidale italiano (che la presente legge non disciplina direttamente, ma presuppone) è particolarmente originale poiché da un lato certifica i soggetti e ha per oggetto la verifica delle condotte contrattuali e delle prassi quotidiane adottate dalle organizzazioni; e dall'altro lato è aperto non solo al controllo periodico (e molto approfondito) degli enti a ciò deputati, ma anche al controllo anonimo dei cittadini e degli operatori economici attraverso un sistema di denunce accessibile tramite internet.

Da ultimo cosa chiede il movimento del commercio equo e solidale?

Soldi molto pochi: lo stanziamento previsto è di soli 2 milioni di euro.

Chiede anzitutto il riconoscimento istituzionale del fenomeno e degli enti che rappresentano il movimento e la protezione del nome identificativo contro l'abuso che terzi ne possano fare.

Chiede poi sostegno per le attività educative e divulgative e per i progetti di cooperazione allo sviluppo svolti dalle organizzazioni.

Chiede infine contributi in conto capitale per gli investimenti e sostegno per la diffusione dei prodotti negli appalti pubblici.

4. *Intervento di Guido Vittorio Leoni, Presidente ALTROMERCATO*

Permettetemi un ringraziamento non formale ma pubblico, in apertura del mio intervento all'on. Lino Duilio per il paziente ed attento lavoro svolto in questi anni al fine di definire la proposta di legge di cui oggi dissertiamo.

Inizio con un aneddoto, che mi pare ancor piu' significativo visto il numero di parlamentari di differenti schieramenti politici presenti nonché firmatari della proposta.

Critiche e simpatie verso il commercio equo e solidale.

Il commercio equo e solidale o *fair trade* evidentemente dimostra di essere “*bipartisan*” per antonomasia nel senso che riesce a raccogliere critiche feroci (ma anche simpatie) tanto da sinistra quanto da destra.

Nel 2005 un accademico universitario nostrano - che simpaticamente appellerei quale esponente dei cosiddetti “professori della rivoluzione” come li definiva un noto cantautore – si scomodo' a scrivere un breve trattato di ben 14 pagine, con dotte citazioni di noti filosofi ed economisti del passato, in cui paragonava gli emuli del commercio equo a degli equini ignoranti (etimologicamente pare che una delle radici di equo derivi appunto da equino – dunque citando Erasmo da Rotterdam – riferi' di come ad un cavallo non serve conoscere la grammatica) che non conoscendo a fondo la storia economica in sostanza ripercorrevano strade già proposte e miseramente fallite dagli “utopisti dell'800” che avevano già provato a riformare questo sistema economico corrotto che a suo dire invece andava semplicemente abbattuto e abbandonato.

Probabilmente ce l'aveva con qualche suo collega piu' entusiastico sui contenuti della proposta messa in atto con il commercio equo e solidale e senz'altro piu' possibilista? (cfr “Il cavallo e la Grammatica”).

Non di meno nel 2008, l'*Adam Smith Institute* di Londra – foraggiato dalla omonima Fondazione vicina ai conservatori inglesi – produsse una ricerca di ben 30 pagine dal titolo eloquente “*Unfair trade*” denunciando tutti gli errori teorici e d'impostazione di questa pratica, che sostanzialmente costituirebbe una “droga” per il libero mercato e libero scambio, ovvero l'unico strumento realmente praticabile per risolvere i problemi della povertà. In sostanza proponendo il “*free trade*” al posto del “*fair trade*”.

Forse piu' che *bi-partisan* basta riconoscere che il commercio equo e solidale è uno degli strumenti (insieme ai tanti altri come ad es. la cooperazione internazionale, l'attenzione alla conservazione dell'ambiente, la riduzione degli sprechi, il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro etc. etc) che ciascuno di noi puo' praticare per provare a rendere il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato.

Detto cio', posto che le critiche soprattutto costruttive vanno sempre accolte come contributo positivo, quando invece sono strumentali e viscerali come nei casi suesposti, occorre fermarsi pochi secondi per domandarsi se insieme a qualche milione di persone nel mondo ci siamo presi un abbaglio buttando via 20/30 anni della nostra vita nel tentativo di costruire delle alternative efficaci e praticabili impostando relazioni economiche ed umane basate sulla giustizia, sulla dignità ed il rispetto reciproco, oppure se viceversa talvolta sono i vari "accademici" a divertirsi facendo un po' di speculazione teorica del tutto scollegata dalla realtà. E finché si divertono li lasciamo fare, quando pero' esagerano, il rischio è che tocca a tutti noi, particolarmente esposti nel Sud del mondo, pagare salatamente i conti del totale discostamento dalla realtà, come ad esempio nel caso a tutti ormai noto della finanza speculativa che - superando per controvalore di scambio oltre 14 volte il PIL Mondiale - è fra le prime cause del disastro economico che stiamo vedendo.

Altromercato.

Oggi sono chiamato qui a rappresentare il Consorzio Ctm-Altromercato di cui svolgo la funzione di Presidente (pro-tempore), un'organizzazione che esiste da quasi 25 anni (nel corso del 2013 festeggeremo il quarto di secolo), oggi costituita da circa 120 soci cooperative e associazioni che gestiscono una rete di oltre 300 Botteghe del Mondo in Italia ed una ramificazione di partecipazioni in Grecia-Portogallo-Francia- Olanda-Argentina-Paraguay con un bilancio consolidato di gruppo che sfiora i 50 milioni di Euro, rapporti stabili in 50 Paesi del Mondo con oltre 170 organizzazioni di produttori aderenti a W.F.T.O. – l'Associazione mondiale delle organizzazioni di *Fair Trade* – attualmente presieduta da un membro proposto dai soci Italiani – Rudolf Dalvai – che è anche un socio fondatore di Altromercato.

Non credo esistano molte altre esperienze ed organizzazioni in Italia ed in Europa costruite democraticamente dal basso, senza espliciti finanziatori pubblici o privati, che in un lasso di tempo tutto sommato breve siano riuscite a

svolgere con tanta intensità ed efficacia la missione che si erano prescelta ovvero praticare un'economia equa a favore dei produttori del Sud del mondo in un rapporto di mutuo scambio, realizzando una filiera cortissima che permette al consumatore che entra in una Bottega del Mondo di conoscere direttamente il produttore di cui apprezza i prodotti.

Perchè una legge.

Il riconoscimento, la valorizzazione e la definizione di cosa è (e dunque cosa non è!) il commercio equo e solidale riteniamo corretto vengano definiti attraverso l'approvazione di un quadro normativo preciso, che significativamente non può che partire dalla fonte - ovvero dalla definizione di chi sono i beneficiari principali di questo commercio - i produttori - e conseguentemente come lo si pratica lungo tutta la "Filiera integrale del commercio equo e solidale" passando per il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni 100% *Fair Trade* ed infine per gli enti di certificazione che sono in grado di attestare, per determinati prodotti, il rispetto dei criteri del *Fair Trade*, in questo modo agevolando e promuovendone l'allargamento del mercato attraverso le aziende che vogliono avvicinarsi e praticare questa "buona prassi" di economica sociale e sostenibile.

Da sempre andiamo dicendo che il riconoscimento e la valorizzazione dei produttori e delle organizzazioni di *Fair Trade* insieme all'allargamento del mercato equo è l'obiettivo principale da perseguire e pertanto l'iniziativa legislativa oggi all'esame può significativamente contribuire a questo importante scopo, stimolando gli operatori di mercato, facilitando l'inserimento dei prodotti nel *Public Procurement* (acquisti pubblici), ed anche attraverso il controllo severo – doveroso nei confronti dei milioni di consumatori – di ciò che può essere definito per legge "commercio equo" da ciò che invece non lo è, al fine di evitare che qualche "equofurbo" di norma più attento alle sole leve del *marketing*, possa impossessarsene maldestramente, invece di praticare autenticamente un'economia rispettosa dell'uomo e dell'ambiente.

Per questo motivo salutiamo con grande interesse l'iniziativa oggi proposta e non mancheremo di seguirne e verificarne con attenzione i passaggi dell'iter parlamentare .

5. *Intervento di Giuseppe Di Francesco, Presidenza nazionale ARCI*

Era l'ottobre del 1994, quando l'Archi insieme ad un nutrito gruppo di organizzazioni sociali promosse la costituzione di quel soggetto, allora si chiamava *Transfair*, che avrebbe gestito il marchio del commercio equo in Italia.

Ricordo che ne fu primo Presidente Nuccio Iovene, allora dirigente dell'Archi, che alcuni anni dopo, da Senatore della Repubblica, sarebbe stato promotore di uno dei pochi atti del Parlamento Italiano (un ordine del giorno del Senato) in cui si menzioni il commercio equo

Quando costituimmo *Transfair* (oggi *Fairtrade Italia*) ci assumemmo come associazione, insieme ad altre organizzazioni di promozione sociale, di volontariato e ong, un duplice compito: non solo quello di promuovere il commercio equo presso i nostri soci e presso tutti i cittadini, e quindi amplificare quella "cultura del commercio equo" che già da una decina d'anni si era diffusa nel nostro paese con un brodo culturale di organizzazioni, gruppi, movimenti da cui sarebbero nate tante e nobili esperienze diverse, tra cui anche quella della Banca (Popolare) Etica, ma anche quello di garantire (dall'interno) indipendenza ed autonomia dal mercato, della certificazione e del soggetto che la gestisce.

Quasi diciotto anni dopo quel 1994, finalmente una legge dello Stato in qualche modo mi sembra continui quei due obiettivi che avevamo allora, laddove promuove il commercio equo e ne disciplina l'esercizio.

Nel mezzo di questo sistema ci siamo noi: le ATOs (*Alternative Trade Organisations*, le organizzazioni di commercio equo), gli organismi di certificazione, i licenziatari (imprenditori "*for profit*" che investono e rischiano sul commercio equo), la distribuzione organizzata.

Ma poi da un lato ci sono i produttori e le loro famiglie, ad alcuni milioni dei quali il commercio equo già oggi garantisce ben più che un prezzo migliore (e stabile) per le loro produzioni, già oggi ha garantito loro di poter prendere (di poter riprendere) il controllo delle proprie vite, quello che gli anglosassoni definiscono con quel termine fortemente evocativo di *empowerment*.

E dall'altro lato ci sono i consumatori, che scelgono, che in tanti sono ormai consapevoli del fatto di votare anche quando vanno a fare la spesa, a cui bisogna garantire trasparenza e chiarezza nel messaggio, nei marchi, nelle etichette (difendendoli dagli ecofurbi o dagli equofurbi).

Per questo, giustamente, la proposta di legge norma, dice cioè quello che si può e quello che non si può fare. Qui lo Stato non abdica alla sua funzione regolatrice che indirizza lo sviluppo economico con meccanismi premiali, mettendo quindi i piedi (magari solo la punta dei piedi) nel mercato.

La proposta di legge chiarisce sin nelle premesse, al comma 2 dell'art.1, di voler favorire [...] un più ampio accesso al mercato delle merci prodotte [...] secondo i principi del commercio equo, o ad esempio al comma 2 dell'art. 10 riconoscendo che [...] le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo [...].

Accettare quindi che le amministrazioni dello Stato, così come sta già facendo il consumatore responsabile, siano disponibili a pagare un prezzo più alto (altro che *spending review!*), ma che questo prezzo più alto lo si riconosca non per sostenere magari inefficienze o rendite di posizione, ma per sostenere e promuovere una differente filiera ed una differente distribuzione della catena del valore (un prezzo che altrimenti pagheremmo lo stesso, magari in termini di inquinamento o di disgregazione sociale).

Insomma non siamo buoni (magari sono buoni, anzi più buoni, i prodotti del commercio equo che consumiamo), siamo giusti, appunto *fair*, come dicono nel mondo anglosassone, ma a me piace di più *comercio justo* come dicono nei paesi di lingua spagnola, con quel giusto che richiama alla giustizia.

Non quindi un privilegio, ma solo giustizia, perché il commercio che calpesta i diritti dei produttori (e dei consumatori) è una palese ed intollerabile ingiustizia e perché un giorno vorremmo poter abrogare la legge che oggi viene presentata perché non ci sarà più bisogno di aggiungere equo al sostantivo commercio.

6. Intervento di Primo Di Blasio, FOCSIV

La FOCSIV (Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario) ringrazia l'on Duilio e tutti i parlamentari firmatari della proposta di legge che rappresenta un passaggio importante, consolidando in una legge un movimento molto significativo e radicato che coinvolge nel mondo oltre 60 ml di produttori e coltivatori ed in Italia ong, associazioni, parrocchie, Botteghe del Mondo, gruppi di acquisto.

Con questa proposta di legge, inoltre, si raccoglie l'indicazione del Consiglio europeo che già 10 anni fa sollecitava gli Stati su questo tema.

La FOCSIV, la più grande Federazione di ong, d'ispirazione cristiana, oggi presente in circa 80 paesi, con oltre 600 progetti di cooperazione allo sviluppo, è tra coloro che hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dell'idea del commercio equo e solidale.

Impegnati nella solidarietà internazionale, da oltre 40 anni, abbiamo intuito che la pratica del commercio equo e solidale poteva essere una delle strade da percorrere per combattere la povertà e ridare dignità alle persone ed al proprio lavoro. Con una specifica campagna sul commercio equo e solidale realizzata tra il 1987-89, siamo stati tra i pionieri della nascita del movimento in Italia, e, di fatto, molte nostre ong hanno botteghe del commercio equo e solidale e/o contribuiscono in modo significativo alla costruzione della filiera del commercio equo e solidale individuando e sostenendo partner locali e progetti di cooperazione allo sviluppo, coinvolti in tale percorso.

Dal nostro punto di vista il commercio equo e solidale è uno dei tasselli della cooperazione allo sviluppo, della solidarietà internazionale il cui criterio di fondo è rimettere al centro l'uomo, la sua dignità ed i suoi diritti. Da questo punto di vista il commercio equo e solidale è il riaffermare che deve essere l'uomo la misura sia del commercio che del lavoro e, in modo particolare, il commercio equo e solidale permette di rimettere al centro l'uomo sia nei processi produttivi nel Sud, che nei processi consumativi del Nord. È importante che nell'attuale proposta di legge si dia molta importanza alla dimensione della informazione-sensibilizzazione, perché solo attraverso la crescita della

coscienza dei consumatori possiamo innescare scelte valoriali in grado di contaminare l'intero sistema sia produttivo che di consumi.

Sicuramente il mondo delle ong ha un ruolo specifico e fondamentale all'interno del commercio equo e solidale nell'identificare le comunità locali del Sud, marginalizzate dai circuiti tradizionali dei processi produttivi e commerciali, che con maggior potenzialità, possano essere protagoniste di questa esperienza. In questo senso, il lato "Sud" dell'attuale proposta di legge andrebbe potenziato soprattutto con la possibilità di verificare gli effetti che l'attivazione della filiera del commercio equo e solidale ha sulle comunità locali del Sud e nel ricercare e valorizzare le pratiche migliori.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5184

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUILIO, LULLI, REALACCI, FIORONI, FOGLIARDI, PEZZOTTA, BOBBA, DI BIAGIO, FAVA, LUCÀ, PALMIERI, SARUBBI, AMICI, BACCINI, BARETTA, BENAMATI, BERNARDO, BOSSA, BRAGA, BURTONE, CALGARO, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CENNI, CIMADORO, CODURELLI, CORSINI, DE PASQUALE, DE POLI, DELFINO, DI CENTA, ESPOSITO, RENATO FARINA, FARINONE, FAVIA, FRONER, GIOVANELLI, GRANATA, LENZI, MARAN, MELIS, MIOTTO, MOTTA, MURO, NANNICINI, NARDUCCI, PALADINI, PALOMBA, PALUMBO, MARIO PEPE (PD), PIFFARI, PIZZETTI, QUARTIANI, RAISI, ROSATO, ROSSO, RUBINATO, SERVODIO, STRIZZOLO, TOUADI, TULLO, VANNUCCI, VICO, VIOLA, ZUCCHI

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio

Presentata il 9 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole rispondere a un'esigenza di chiarezza e di inquadramento giuridico nei confronti di un fenomeno in progressiva crescita, non solo in termini economici, quale quello del commercio equo e solidale.

Nato originariamente negli anni cinquanta nel nord Europa come settore di

nicchia, nel corso di pochi decenni il commercio equo e solidale ha conosciuto una notevole espansione grazie al concorso di molteplici fattori: dalla progressiva estensione delle aree geografiche coperte, nonché del quantitativo e delle tipologie dei beni commerciali, alla creazione di strutture internazionali, per giungere, non da ultimo, anche all'utilizzo dei canali

della grande distribuzione, della distribuzione automatica e della ristorazione collettiva.

A livello mondiale, l'andamento del fatturato dei prodotti certificati *Fairtrade* è passato da 238 milioni di euro nel 2001 a 4,36 miliardi di euro nel 2010 (fonte *Fairtrade International*), coinvolgendo un numero complessivo di 905 organizzazioni di produttori certificati in 62 Paesi e quasi 100 Paesi consumatori.

Solamente in Europa, il movimento del commercio equo coinvolge nel suo circuito più di 5 milioni di produttori, 200 organizzazioni importatrici, 3.000 botteghe del mondo in 25 Paesi e 100.000 volontari. Tra gli Stati membri dell'Unione europea, la rete commerciale del commercio equo e solidale è particolarmente diffusa in Germania, Francia, Italia, Norvegia, Olanda, Gran Bretagna e Svizzera, mentre le prime esperienze si stanno diffondendo anche nei Paesi di nuova adesione all'Unione.

Attualmente, in Italia, dove il movimento del commercio equo e solidale si è diffuso a partire dagli anni ottanta, sono presenti 92 organizzazioni equosolidali associate all'assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES). Queste organizzazioni gestiscono 269 botteghe del mondo distribuite in 16 regioni italiane, garantendo uno spazio di lavoro a oltre 1.000 persone e coinvolgendo circa 5.000 volontari. Tali botteghe, oltre a occuparsi della vendita dei prodotti del commercio equo e solidale (con ricavi di 72.147.741 euro nel 2009), svolgono un'importante attività di informazione e di sensibilizzazione della società civile su queste tematiche.

Nel nostro Paese si registrano, inoltre, 125 aziende licenziatricie del marchio *Fairtrade* e 600 prodotti certificati *Fairtrade* distribuiti in più di 10.000 punti vendita, con un valore al consumo stimato al 2011 in circa 56 milioni di euro e con un coinvolgimento nel commercio equo certificato di circa 8 milioni di lavoratori della terra (cooperative e piantagioni).

La rilevanza del fenomeno è stata riconosciuta anche in diverse sedi istitu-

zionali e a differenti livelli di governo: sovranazionale, regionale e locale.

L'Unione europea già da diversi anni ha invitato gli Stati membri a promuovere la cultura del commercio equo e solidale. Il Parlamento europeo ha riconosciuto in più occasioni l'importanza e il valore sociale del commercio equo (risoluzioni numeri A3-0373/93, A4-198/98, A6-0207/2006) e ha invitato la Commissione europea e i legislatori nazionali a promuovere una serie di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiando la creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi.

Sono diverse, inoltre, le regioni italiane che, pur in assenza di un quadro normativo di riferimento a livello nazionale, hanno deciso di disciplinare il settore. La prima regione ad approvare una legge interamente dedicata al commercio equo e solidale è stata la Toscana (legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37), seguita da Friuli Venezia Giulia (legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29), Abruzzo (legge regionale 28 marzo 2006, n. 7), Umbria (legge regionale 16 febbraio 2007, n. 3), Liguria (legge regionale 13 agosto 2007, n. 32), Marche (legge regionale 29 aprile 2008, n. 8), Lazio (legge regionale 4 agosto 2009, n. 20), Piemonte (legge regionale 28 ottobre 2009, n. 26), Emilia-Romagna (legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26) e, da ultimo, Veneto (legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6). Sono numerosi, inoltre, i progetti di legge regionali attualmente in corso di approvazione (ad esempio in Lombardia).

Anche a livello locale, molte amministrazioni comunali e provinciali hanno manifestato grande interesse e sensibilità per questa tematica attraverso sia l'introduzione di considerazioni relative al commercio equo e solidale nei bandi di gara che la partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione sui propri territori, quali, ad esempio, la campagna « Città eque e solidali », promossa da *Fairtrade* Italia, AGICES, Coordinamento agende 21 locali italiane e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con l'adesione di alcune organizzazioni *no profit*.

A livello nazionale, invece, il nostro Paese non ha ancora riconosciuto ufficialmente l'importanza di questa esperienza attraverso una legge di riordino del settore.

Fino ad ora, infatti, si sono avute solamente due mozioni, approvate all'unanimità dai due rami del Parlamento nel biennio 2002-2003 (mozione del senatore Iovene al Senato della Repubblica e mozione dell'onorevole Fioroni alla Camera dei deputati) che, partendo dalla constatazione del crollo del prezzo del caffè e del cacao con conseguenti ricadute negative sulla manodopera locale con forme di lavoro e di remunerazione spesso simili alla schiavitù, impegnavano il Governo a favorire la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale.

Con la presente proposta di legge si vuole rispondere concretamente a questa esigenza e, in particolare, raggiungere un triplice obiettivo.

In primo luogo, riconoscere ufficialmente il ruolo svolto da tutti i soggetti che operano a diverso titolo nel commercio equo e solidale, con indicazioni e definizioni precise (articolo 2) in merito al significato e alle finalità che deve perseguire questa forma di commercio per potersi definire tale.

In secondo luogo, fornire a tutti i soggetti interessati e, in particolare, ai consumatori, garanzie di trasparenza e di correttezza sulle modalità produttive e sulle prassi produttive ed organizzative attuate in Italia e nei Paesi del sud del mondo dalle molteplici organizzazioni che

operano in tale settore. Il futuro stesso del commercio equo e solidale si basa, infatti, sulla fiducia che i consumatori ripongono nel rispetto dei criteri ispiratori dell'attività da parte di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera produttiva. L'attuale mancanza di controlli e di trasparenza rischia, pertanto, di dare spazio a possibili comportamenti opportunistici che potrebbero compromettere l'attività e gli sforzi anche dei più meritevoli. Per tali ragioni è necessario procedere alla previsione sia di un sistema di certificazione univoco e controllato, che attesti i processi produttivi delle merci provenienti dal circuito del commercio equo e solidale, che di un meccanismo di registrazione dei soggetti esercenti attività di commercio equo e solidale in appositi albi e registri tenuti a livello nazionale (articolo 6).

Da ultimo, promuovere e finanziare una serie di azioni di sostegno a beneficio sia dei prodotti equo e solidali che delle organizzazioni che operano in tale settore, così come avviene già da alcuni anni in altri contesti nazionali (ad esempio in Germania e in Inghilterra). Tali interventi prevedono diverse forme di agevolazioni ed incentivi per gli investimenti delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 9), la promozione all'interno degli uffici pubblici di prodotti del commercio equo e solidale (articolo 10), nonché l'organizzazione, come momento di promozione e di confronto tra culture, della Giornata nazionale del commercio equo e solidale (articolo 11).

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, nel rispetto dei principi di solidarietà della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.

2. La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, in un contesto di concorrenza leale e di adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono stabilite adeguate procedure di riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e di certificazione dei relativi prodotti e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi di commercio equo e solidale.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « commercio equo e solidale »: un rapporto commerciale con un produttore

in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza e sul rispetto, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali internazionali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio più bilanciate per i lavoratori delle aree economicamente svantaggiate e per i lavoratori emarginati nonché la tutela dei loro diritti;

b) « produttore »: un produttore di beni o di servizi, organizzato in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo;

c) « accordo di commercio equo e solidale »: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda:

1) il pagamento di un prezzo equo;

2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;

3) il progressivo miglioramento dei livelli ambientali della produzione;

4) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;

5) l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni di cui l'accordo dà espressamente atto;

d) « prezzo equo »: il prezzo versato a un produttore che consente:

1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;

2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;

3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi;

e) «filiera del commercio equo e solidale»: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto agroalimentare o artigianale quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale. La filiera del commercio equo e solidale è definita «integrale» quando:

1) l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

2) la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

f) «prodotto del commercio equo e solidale»: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale, sia essa integrale o meno;

g) «regolamento»: il regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.

2. Il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

CAPO II

SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

ART. 3.

*(Organizzazioni del commercio
equo e solidale).*

1. Sono organizzazioni del commercio equo e solidale le società cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, comunque costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:

a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;

b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;

c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente; fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;

d) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

2. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.

3. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in materia di impresa sociale.

4. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di associazioni di promozione sociale.

ART. 4.

(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).

1. Il rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 3 e la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale sono attestati da enti rappresentativi di tali organizzazioni, costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedono la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale.

2. Gli enti rappresentativi, secondo quanto stabilito dal regolamento:

a) approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;

b) istituiscono e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;

c) godono di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa;

d) adottano un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;

e) dimostrano di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;

f) adottano un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

3. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non posseda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, si provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente.

4. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione per l'accreditamento di cui all'articolo 6 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all'aggiornamento del registro nazionale di cui al citato articolo 6, comma 4, lettera b).

5. Il rifiuto di iscrizione o l'esclusione dal registro della filiera integrale sono impugnati in via amministrativa davanti alla Commissione per l'accreditamento di cui all'articolo 6 e, in via giurisdizionale, davanti al tribunale di Roma.

CAPO III

SOGGETTI CHE PROMUOVONO IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE TRAMITE LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

ART. 5.

(Organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale).

1. Eccetto i casi in cui i prodotti del commercio equo e solidale sono importati o distribuiti da un'organizzazione di cui

all'articolo 3, la provenienza di un prodotto da una filiera di commercio equo e solidale è attestata da organismi di certificazione di diritto privato, costituiti senza scopo di lucro e previamente accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

2. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento, in via esclusiva, delle funzioni di certificazione. Sono vietate forme di finanziamento tramite la commercializzazione diretta dei prodotti certificati, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari.

3. Gli atti costitutivi di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività di certificazione e di prevenire i conflitti di interesse, anche attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale.

4. Gli organismi di certificazione, secondo quanto previsto dal regolamento, devono:

a) possedere un'organizzazione adeguata per svolgere le attività di controllo e di ispezione previste dal presente articolo;

b) registrare un marchio, prevedendo che esso possa essere utilizzato dalle imprese certificate secondo criteri prestabiliti;

c) approvare un regolamento di disciplina della filiera;

d) istituire e curare la tenuta di un registro dei licenziatari del marchio;

e) rispettare le normative tecniche riconosciute a livello internazionale stabilite per gli enti di certificazione, in quanto compatibili;

f) disporre di un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

5. L'organismo accreditato rilascia la certificazione, a domanda, dopo una verifica effettiva dell'attività di ogni licenziatario. Sono inoltre oggetto di controllo

periodico le condizioni di lavoro presso il produttore, le condizioni di acquisto dei beni, i disciplinari di filiera, l'esistenza di accordi di commercio equo e solidale e di prezzi equi. In particolare, questi ultimi devono essere composti da una componente corrispondente al prezzo di mercato del bene e da un premio riconosciuto al produttore per il rispetto delle condizioni di produzione previste dall'accordo di commercio equo e solidale. L'organismo di certificazione procede a verifiche e a ispezioni periodiche e sospende o revoca la certificazione qualora rilevi il venire meno dei requisiti di legge o di marchio.

6. Il rifiuto o la revoca della certificazione sono impugnati in via amministrativa davanti alla Commissione di cui all'articolo 6 e, in via giurisdizionale, davanti al tribunale di Roma.

CAPO IV

ALBI, REGISTRI E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

ART. 6.

(Commissione per l'accreditamento).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per l'accreditamento degli organismi certificatori dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da due membri proposti dagli organismi di certificazione, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e da due esperti indipendenti con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.

3. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione:

a) istituisce e cura la tenuta dell'albo nazionale degli organismi di certificazione e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale accreditati, procedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni secondo le procedure stabilite dal regolamento;

b) istituisce e cura la tenuta del registro nazionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, redatto sulla base degli elenchi comunicati dai rispettivi enti rappresentativi;

c) istituisce e cura la tenuta del registro nazionale degli enti licenziatari dei marchi degli enti certificatori;

d) esercita il potere di vigilanza sugli organismi di certificazione e sugli enti rappresentativi e verifica il mantenimento da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla presente legge;

e) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;

f) garantisce la piena trasparenza della filiera del commercio equo e solidale, rilasciando a chiunque ne fa richiesta informazioni relative agli enti iscritti all'albo e nei registri nazionali di cui al presente comma, secondo le condizioni previste dal regolamento.

5. La Commissione può ammettere ai benefici previsti dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 10 gli enti che, pur non essendo iscritti nei registri nazionali di cui al comma 4 del presente articolo:

a) sono costituiti con un ordinamento interno a base democratica e non perseguono fini di lucro;

b) rispettano i requisiti previsti per le organizzazioni del commercio equo e solidale dall'articolo 3, commi 1, lettere a), b) e c), e 2.

6. Il riconoscimento è disposto, su domanda dell'ente interessato, dalla Commissione, sentiti gli organismi di certificazione e gli enti rappresentativi.

7. Le associazioni dei consumatori di cui al comma 2, gli organismi di certificazione, le organizzazioni del commercio equo e solidale, i loro enti rappresentativi e chiunque vi ha interesse può presentare un ricorso alla Commissione contro le decisioni di accreditamento, di revoca o di sospensione dell'accREDITAMENTO ovvero contro il mancato esercizio del potere di vigilanza.

8. Ai ricorsi di cui al comma 7 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il ricorso in opposizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 7.

(Mutuo riconoscimento).

1. Nel rispetto dei principi di non discriminazione e di leale collaborazione stabiliti dall'Unione europea, le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci europee che sono state riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.

2. In ogni caso, gli organismi di certificazione e gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale stabiliti in Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure di accreditamento di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli organismi e per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

3. Il regolamento prevede disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

CAPO V

INTERVENTI DI PROTEZIONE
E SOSTEGNO

ART. 8.

(Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura)

1. I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo », « commercio equo e solidale », « commercio equo », « *fair trade* », « *comercio justo* »; « *commerce equitable* ». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo congiuntamente al marchio dell'organismo di certificazione che ne ha attestato la provenienza.

2. È vietato l'uso della denominazione di « organizzazione del commercio equo e solidale » e di altre denominazioni similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *b*), ovvero qualora la registrazione sia stata sospesa o revocata.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale.

4. Chi viola i divieti di cui ai commi 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se la violazione è commessa da un soggetto che esercita il commercio ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è ordinata la sospensione dell'attività per dieci giorni. In caso di recidiva, la san-

zione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo e si applica la sospensione dell'attività fino ad un mese.

5. Gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli organismi di certificazione iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a*), sono legittimati ad agire per inibire l'uso indebito definito dal presente articolo. Con la sentenza che inibisce la condotta illegittima il tribunale condanna, altresì, al risarcimento del danno.

ART. 9.

(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).

1. Lo Stato e le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) sostengono iniziative divulgative e di sensibilizzazione promosse dagli organismi e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;

b) sostengono specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dagli organismi e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

2. Lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale:

a) promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;

b) promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la

realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti;

c) concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili;

d) concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo;

e) promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

ART. 10.

(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici).

1. Lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tal fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso pari al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 14.

3. L'iscrizione nei registri nazionali di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *b)* e *c)*, costituisce:

a) titolo di priorità per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per

servizi, fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia;

b) criterio di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 11.

(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli organismi degli enti iscritti all'albo e nei registri nazionali di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata di cui al comma 1 sono definite dal regolamento.

CAPO VI

NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

ART. 12.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione che stabilisce:

a) i requisiti di indipendenza e di trasparenza degli organismi di certificazione del commercio equo e solidale;

b) i criteri minimi per il monitoraggio e per la certificazione delle attività del commercio equo e solidale;

c) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

d) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dei registri nazionali di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c) e le relative procedure di iscrizione e di controllo;

e) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la revoca degli organismi di certificazione dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'albo nazionale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), nonché le modalità di gestione dello stesso;

f) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 9;

g) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti concernenti le procedure di certificazione dei prodotti e di riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

h) le procedure di mutuo riconoscimento di cui all'articolo 7;

i) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 11;

l) le modalità attuative del regime transitorio.

ART. 13.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno.

2. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:

a) alle procedure di accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale;

b) al riconoscimento delle organizzazioni e alla certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale;

c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. Le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di accreditamento e di iscrizione previsti dalla presente legge.

ART. 14.

(Fondo per il commercio equo e solidale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, il Fondo per il commercio equo e solidale.

2. Le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono assegnate al Fondo istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 15.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. I benefici e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli organismi di certificazione e dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.

3. Fino all'istituzione dell'albo e dei registri nazionali di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso.

4. Fino all'istituzione dell'albo e dei registri nazionali di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.

5. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'albo e dei registri nazionali da effettuare entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore dalla medesima legge, la Commissione iscrive all'albo e nei registri nazionali gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge.

6. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'istituzione dell'albo e dei registri nazionali di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge.

